

per gli interventi edili di cui agli art.119 e 121 - DL n.34/2020, Legge n.77/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Santa Giulia S.p.A.

Via Quartieri n° 39 25032, Chiari (BS)

Tel.: 030 7014911- Fax: 030 7014922

Email: info@bancasantagiulia.it Sito internet: www.bancasantagiulia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5683 - cod. ABI 03367

Aderente al Fondo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTATO DA ALTRO SOGGETTO?

Il contratto di cessione del credito di imposta consente al cliente di cedere alla banca - fino all'ammontare massimo pattuito – il credito di imposta dallo stesso acquisito da un soggetto diverso:

- 1) dal soggetto che ha maturato l'originaria detrazione a seguito del sostenimento di spese per l'esecuzione di
 - i. determinati interventi di efficientamento energetico o antisismici ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 (cd. Superbonus) le cui spese sono state sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020;
 - ii. recupero del patrimonio edilizio comprensivo dell'installazione di impianti fotovoltaici (cd. Recupero del patrimonio edilizio), efficienza energetica ed installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (cd. Ecobonus), adozione di misure antisismiche (cd. Sismabonus) e recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (cd. Bonus facciate), le cui spese sono state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- 2) o dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 c. 1 lett. a) del Decreto Rilancio.

L'acquisto del credito da parte della banca non è pertanto configurabile come primo acquisto.

Con la sottoscrizione del contratto di cessione del credito d'imposta il cliente si obbliga a dare esecuzione alla cessione entro la data convenuta tra le parti nel contratto (cd. Termine Finale).

Il corrispettivo pattuito per la cessione del credito d'imposta – determinato in funzione dell'applicazione di una percentuale rispetto al valore nominale del credito ceduto - verrà corrisposto dalla banca mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al cliente entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la banca ha la disponibilità del credito ceduto all'interno del proprio cassetto fiscale (cd. Data di Efficacia), a condizione che, alla data di pagamento, i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 83/E di data 28 dicembre 2020, il valore nominale del credito ceduto e il periodo temporale in cui il credito medesimo può essere fruito dalla banca (cd. Periodo di Beneficio) siano uguali a quelli risultanti dal portale web dedicato tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Con la sottoscrizione del contratto il cliente rilascia alla banca alcune garanzie che dichiara essere veritiere e corrette alla Data di Efficacia (riferite, ad esempio, al fatto di aver posto in essere tutte le attività ed aver ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni eventualmente necessarie per concludere ed eseguire il contratto, che tutte le obbligazioni assunte con il contratto siano per esso legittime, valide e vincolanti, etc.).

Rischi per il cliente:

- la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario);
- se, prima della Data di Efficacia l'Agenzia delle Entrate provvede, nell'esercizio dei controlli preventivi istituiti con il DL n. 157 dell'11 novembre 2021, alla sospensione e successivamente all'annullamento della Comunicazione trasmessa, il contratto di cessione del credito di imposta si intenderà automaticamente risolto;
- l'obbligo di indennizzare la banca per ogni danno che quest'ultima dovesse sopportare quale conseguenza immediata e diretta della non veridicità o non correttezza di una o più delle dichiarazioni e garanzie previste nel contratto e rilasciate dal cliente nel caso tale non veridicità o non correttezza sia stata contestata dalla banca al cliente in forma scritta entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta del vizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo di acquisto del credito

Prezzo di acquisto del credito d'imposta Superbonus 110% e Sismabonus (Codici Tributo 6921 e 6923), compensabili nel numero di quote previste dalle norme tempo per tempo vigenti 75% del valore nominale del credito

Prezzo di acquisto del credito d'imposta Ecobonus, Bonus Facciate e Recupero del patrimonio edilizio (Codici Tributo 6922, 6924, 6925 e 6926), compensabili nel numero di quote previste dalle norme tempo per tempo vigenti 78% del valore nominale del credito

Esempi

	Superbonus 110% Codice Tributo 6921	Recupero patr. Edilizio Codice Tributo 6926
Credito da acquistare (A)	€ 110.000,00	€ 25.000,00
Periodo di rateazione	nel numero di quote previste dalle norme tempo per tempo vigenti	nel numero di quote previste dalle norme tempo per tempo vigenti
Aliquota acquisto (B)	75,00%	75,00%
Prezzo di acquisto (A*B)	€ 82.500,00	€ 18.750,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge Usura (l. n. 108/1996) relativo alla categoria di operazioni "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti" può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla Banca" del presente foglio informativo e nella sezione dedicata alla Trasparenza.

COMMISSIONI SPESE

Non previste

ONERI VARI

Invio documentazione periodica
Posta: € 1,00
Casellario postale interno: € 0,00
Casellario elettronico: € 0,00

Rilascio documentazione

Recesso

Il contratto di cessione del credito d'imposta si perfeziona con la sua sottoscrizione. La banca e il cliente non possono recedere.

La banca potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nel caso in cui il cliente sia inadempiente rispetto all'obbligo di provvedere, entro il Termine Finale, ad effettuare la comunicazione necessaria per dare efficacia alla cessione del credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per la fruibilità del credito da parte della banca, da eseguire a cura del cliente mediante il portale web dedicato tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora la banca intenda avvalersi di tale clausola risolutiva espressa, ne darà apposita comunicazione al cliente con le modalità indicate nel contratto. Quest'ultimo si intenderà risolto di diritto alla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro n° __10__ giorni lavorativi dalla Data di Efficacia, la banca provvede ad accreditare sul conto corrente intestato o cointestato al cliente il corrispettivo pattuito per la cessione del credito d'imposta, a condizione che, alla data di pagamento, i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 83/E di data 28 dicembre 2020, il valore nominale del credito ceduto e il Periodo di Beneficio del credito, siano uguali a quelli risultanti dal portale web dedicato tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca Santa Giulia Spa

Ufficio Reclami

Via Quartieri n.39 Chiari BS – CAP – 25032

Fax: 030 7014922

e-mail ufficio.reclami@bancasantagiulia.it

pec: bancasantagiulia@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Bonus facciate	Interventi di recupero o restauri della facciata degli edifici esistenti, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019
Cessione	Indica il contratto mediante il quale un soggetto trasferisce ad un altro un proprio credito conseguendo il relativo corrispettivo
Corrispettivo della cessione	Indica quanto dovuto dalla banca al cliente a titolo di corrispettivo per la cessione del credito d'imposta, determinato in misura percentuale rispetto al valore nominale del credito ceduto
Comunicazione	Indica la comunicazione necessaria ai fini di dare efficacia alla cessione del Credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per la fruibilità del Credito da parte della banca, da eseguire a cura del cliente mediante il portale web dedicato tenuto dall'Agenzia delle Entrate
Credito	Indica l'insieme delle detrazioni fiscali di cui beneficia il cliente, già oggetto di precedenti cessioni, derivanti dall'esecuzione degli interventi ai sensi del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 (cd. Superbonus) e del D.L. n. 63/2013, convertito in Legge n. 90/2013, della Legge n. 160/2019 e del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 TUIR (cd. Ecobonus, Sismabonus, e Bonus facciate, Recupero del patrimonio edilizio)

Data di Efficacia	Indica la data in cui la banca ha la disponibilità del credito ceduto all'interno del proprio cassetto fiscale
Ecobonus	Interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'art. 14 D.L. 63/2013 e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del citato D.L. 63/2013
Parti	Indica congiuntamente la banca e il cliente
Periodo di Beneficio	Indica l'esatto periodo temporale in cui il Credito può essere fruito dalla banca in base alla suddivisione in quote annuali prevista dalla normativa di riferimento e tenuto conto delle detrazioni già fruito dal cliente
Recupero del patrimonio edilizio	Interventi di recupero del patrimonio edilizio, di eliminazione delle barriere architettoniche e l'installazione di impianti fotovoltaici previsti dall'art. 16 bis comma 1 lettera a) b) e) ed h) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi)
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall'art. 16 commi da 1 bis a 1 septies del D.L. 63/2013
Superbonus	Determinati interventi in ambito di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 e prevedono una detrazione fiscale del 110% in 5 anni
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
Valore	Indica il valore nominale del Credito